

N. C.P. 10/2022 Sovraindebitamenti



TRIBUNALE DI LIVORNO

Il Giudice dott. Franco Pastorelli,

vista la domanda di liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter l. 3/2012 presentata da

, assistito dall'avv. Alessio Ciampini;

preso atto che il soggetto richiedente è persona fisica in stato di sovraindebitamento ex art. 6, co. 2 L. 3/2012, così come emerge dalla relazione del gestore della crisi;

considerato che la domanda appare fornita del corredo documentale di cui all'art. 9 commi 2 e 3;

preso atto che è stata allegata una relazione particolareggiata del gestore della Crisi nominato dall'organismo di composizione della crisi (dott.ssa Benedetta Veratti) contenente l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni, l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, il resoconto della solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni, l'indicazione dell'inesistenza di atti del debitore impugnati dai creditori nonché il giudizio positivamente espresso sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

ritenuto che la relazione del gestore della Crisi nominato dall'OCC sia completa, esaustiva e contenga elementi utili in relazione all'istituto di cui all'art. 14-terdecies;

considerato che non si ravvisano atti di frode compiuti nel quinquennio antecedente, né condizioni di inammissibilità ex art. 7, c. 2 lett. A e B, alla luce di quanto accertato dal gestore della Crisi;

ritenuto pertanto che ricorrano i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione e provvedere ai sensi dell'art. 14-quinquies, co. 2, con la nomina del liquidatore in persona di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n.267;

considerato che non può essere escluso dalla liquidazione alcun bene dovendo il debitore ex art 14 ter l. 3/2012 chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni;

tenuto conto che per determinare il reddito non oggetto di liquidazione ex art 14 ter comma 6 lett. b) debba tenersi conto della composizione del nucleo familiare, delle spese dichiarate e dell'indice di povertà assoluta e relativa ricavabili dal sito dell'Istat, nonché del parametro di cui all'art 9 comma 3 bis lett. e);

considerato pertanto che tenuto conto anche di quanto indicato dal gestore della crisi, nel fissare i limiti di cui all'art 14-ter, comma 6 lettera b), deve essere esclusa dalla liquidazione la liquidità de-

rivante da reddito da lavoro od assimilato di _____, sino alla concorrenza di € 1.000,00 per tredici mensilità;

ritenuto che, trattandosi, nel caso di specie, salva la eventuale acquisizione di beni nel corso della procedura ex art 14 undecies, di acquisire e ripartire unicamente i redditi prodotti nel quadriennio dal sovraindebitato, può essere nominato liquidatore la stessa dott.ssa Benedetta Veratti

P.Q.M.

Il giudice, visti gli artt. 14-ter e 14-quinquies l. 3/2012 dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni di da _____ nato a _____ il _____ : ivi residente via _____

- ;
- a) nomina liquidatore la dott.ssa Benedetta Veratti;
 - b) dispone che non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore fino all'emanazione del provvedimento di chiusura della procedura in quanto il provvedimento di omologazione non è previsto per la procedura di liquidazione (cfr. Trib Verona 07 Luglio 2016) e così, pertanto, dovendo interpretarsi il disposto dell'art 14 quinquies comma 2 lett. b) della citata legge;
 - c) dispone che la domanda nonché il presente decreto siano pubblicati su richiesta del liquidatore sul sito internet del Tribunale di Livorno, nella apposita sezione, espunti eventuali dati non necessari;
 - d) ordina la consegna o il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, nonché dei beni che il debitore acquisirà nei prossimi quattro anni;
 - e) fissa i limiti di cui all'art 14-ter, comma 6 lettera b), escludendo dalla liquidazione:
 - 1. i beni di cui all'art. 14-ter comma 6 lett. a) l. 3/2012;
 - 2. la liquidità derivante da reddito da lavoro o assimilati di _____ sino alla concorrenza di € 1.000,00 mensili per tredici mensilità e ove la retribuzione sia inferiore a € 1.250,00 la somma pari ai 4/5 della stessa;
 - 3. i 4/5 del TFR che sarà eventualmente percepito durante la procedura dalla parte ricorrente;
 - f) dispone che il Liquidatore accenda un conto corrente bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice, ove verranno depositate le somme incassate dal ricorrente a qualsiasi altro titolo per i prossimi quattro anni, escluse quelle di cui al precedente punto e) e nei limiti dello stesso, oltre a quelle derivanti dalla liquidazione del patrimonio del ricorrente;
 - g) dispone che il liquidatore proceda con i riparti parziali ogni anno, tenuto conto delle cause legittime di prelazione, previo deposito di un progetto di riparto parziale;
 - h) dispone che il liquidatore relazioni ogni sei mesi il Giudice sull'attività liquidativa svolta.

- i) ordina al liquidatore di comunicare al datore di lavoro del sovraindebitato di versare la somma eccedente gli € 1.000,00 mensili netti per tredici mensilità o il quinto dello stipendio ove la retribuzione sia inferiore ad € 1.250,00 sul conto corrente della procedura che il liquidatore aprirà come indicato al punto f;
- j) dispone che il debitore versi al liquidatore quanto percepirà dalla associazione sportiva, di cui fa menzione nel ricorso.

Il presente decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.

Si comunichi alla parte ricorrente, all'OCC e alla dottoressa Benedetta Veratti.

Livorno, 5 aprile 2022

IL GIUDICE
dott. Franco Pastorelli

